

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Dicembre 2015

Area tributi e società

Dichiarazioni di intento 2016

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell'effettuazione dell'operazione. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall'esportatore abituale. In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l'applicazione dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha consentito che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

Delibera dei compensi agli amministratori

Vige il principio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l'onere della prova dell'inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza. L'art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e

precisi. Si ricorda che il compenso deve essere versato entro il 12 gennaio per la deducibilità ai fini fiscali.

Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

Limiti per contabilità ordinaria o semplificata

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di euro 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di euro 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

L'art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di ottobre 2015, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente e registra una variazione tendenziale nulla.

Area lavoro

Nuova Cassa integrazione guadagni

L'INPS è intervenuta fornendo chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dal Jobs Act in materia di Cassa Integrazione Guadagni quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

1. DISPOSIZIONI GENERALI (norme generali valide per le forme di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria).

Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi: i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, a condizione che alla data di presentazione della relativa

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

domanda di concessione i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva (sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria mentre, in caso di trasferimento d'azienda oppure in caso di subentri negli appalti, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di lavoro, si terrà conto anche del periodo trascorso presso il precedente datore di lavoro).

Restano esclusi: i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti assunti con contratto non professionalizzante (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ed apprendistato di alta formazione e ricerca).

In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, è stabilito altresì che, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato dovrà essere prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Misura delle integrazioni salariali: il trattamento di integrazione salariale ammonta all' 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (comprese fra le ore zero ed il normale orario contrattuale) nel limite di appositi massimali mensili.

Durata massima complessiva: per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, aumentati a 30 per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, in un quinquennio mobile (il quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015).

Contribuzione aggiuntiva: la misura del contributo è pari al:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12% dalla 53° alla 104° settimana in un quinquennio mobile;
- c) 15 % per le settimane successive nel quinquennio mobile.

Resta inteso che il contributo continua a non essere dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili ed alle imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Contribuzione figurativa: viene confermato che i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale danno diritto all'accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l'integrazione salariale.

Modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni: il pagamento delle integrazioni salariali è di regola effettuato dall'impresa alla fine di ogni periodo di paga.

Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, potrà essere autorizzato il pagamento diretto al lavoratore (compreso, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare).

La nuova normativa introduce, altresì, un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

CIG e malattia: viene espressamente stabilito il principio di prevalenza della CIG sulla malattia. In particolare:

a) se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore non dovrà comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

b) se lo stato di malattia è precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

c) se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

2. INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE – CIGO: la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data.

In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina.

Inoltre, continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina relativamente ai trattamenti già richiesti precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.

Aziende destinatarie:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.

Pertanto, le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di

breve durata e di natura transitoria.

Durata: viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile.

Ai fini del computo del suddetto limite temporale si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015 e continua ad applicarsi il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Inoltre, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

A tal fine, con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale dovrà essere comunicato il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Contribuzione ordinaria: la contribuzione ordinaria, da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e da versarsi a decorrere dal mese di settembre 2015, viene così rimodulata:

- a) 1,70% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- b) 2,00% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70% per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30% per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- f) 2,00% per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Presentazione della domanda e concessione: se per quanto riguarda la preventiva fase di informazione e consultazione sindacale la riforma non prevede innovazioni sostanziali, il procedimento di presentazione della domanda presenta, invece, importanti novità destinate ad avere un significativo impatto operativo.

La domanda, infatti, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Inoltre, **l'istanza deve essere presentata all'INPS entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.**

3. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

Contribuzione CIGS: viene confermata l'attuale aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore.

Appalto e responsabilità solidale: chiarimenti

Ministero del lavoro - Interpello n. 29 – Nota Prot. 0022107 del 15 dicembre 2015

Sono stati forniti chiarimenti in ordine al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all'applicazione del termine di decadenza di due anni ex art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003. L'istante chiedeva chiarimenti circa l'individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003. Il Ministero chiarisce che *"... nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 e all'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all'art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorre tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto."*

Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2016

Il 16 febbraio di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l'obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni è stato anticipato dal 16.3 al 28.2. A tal fine, l'Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all'assicurazione in corso e all'oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall'Inail in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.

Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l'istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente e fino al termine di presentazione dell'autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall'Istituto.

Area finanza agevolata

BANDO NAZIONALE A SOSTEGNO INVESTIMENTI VOLTI all'avvio di micro o piccole imprese da parte di "donne" e "under 35"

Il 13.1.2016 si apre la decorrenza degli incentivi "Nuove imprese a tasso zero", rivolti alle donne e agli under 35 che vogliono avviare micro o piccole imprese.

Le predette agevolazioni rappresentano la nuova versione della misura Autoimprenditorialità (D.Lgs. 185/2000, Titolo I), modificata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 75445/2015 con la quale sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e sono state fornite le necessarie indicazioni operative per la richiesta e concessione delle



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

agevolazioni. Per accedere al finanziamento non ci sono graduatorie, né *click-daye* le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. I beneficiari degli incentivi sono le imprese (composte da donne o under 35) costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Possono richiedere i finanziamenti anche le persone fisiche che costituiscono la società entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni. Le agevolazioni finanziano progetti d'impresa in tutto il Territorio Nazionale e vengono concesse nei limiti del regolamento *de minimis*, trattasi di un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.

Agevolazioni per la registrazione di marchi

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso una Convenzione siglata il 31.07.2015, ha affidato a Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. "MARCHI+2" mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso la concessione di agevolazioni in favore delle PMI per l'estensione all'estero dei propri marchi.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO